



Il mondo delle professioni

Il delicato momento del passaggio generazionale dell'azienda

Il 60% delle imprese gestite da ultrasessantenni

Il passaggio generazionale dell'impresa, da sempre di grande interesse, è oggi argomento ancor più d'attualità per il progressivo invecchiamento della classe imprenditoriale italiana.

Recenti statistiche affermano che anche gli imprenditori, come tutto il Paese, stanno invecchiando; in particolare, oltre il 60% delle imprese, siano esse gestite in forma individuale o societaria, hanno titolari di oltre sessant'anni di età. Tutto questo significa che, gran parte delle imprese italiane, nei prossimi anni, dovrà avere un ricambio sia nella gestione, sia nella proprietà; questo passaggio pone enormi problemi sia di natura economico/sociale, sia di natura giuridica e fiscale.

La corretta gestione dell'impresa è di fondamentale importanza per l'economia nazionale; l'imprenditore italiano, tradizionalmente individuale, è spesso, o, meglio, quasi sempre il soggetto che ha fondato l'impresa nella quale lavora e che gestisce direttamente, impresa che considera

di Luigi Grasso Biondi



Luigi Grasso Biondi

propria e che vuole lasciare, naturalmente, ai propri parenti più stretti, quasi sempre i figli.

La verità è che, purtroppo, non sempre il figlio dell'imprenditore di successo sarà a sua volta un imprenditore capace di gestire l'azienda che ha ricevuto dal proprio genitore.

Altre statistiche affermano che solo il 30% delle aziende supera il primo

passaggio generazionale e che solo il 15% delle aziende supera il secondo passaggio generazionale.

Questo vuol dire che il nonno, che ha fondato e gestito un'azienda sana e florida, ha solo una probabilità su tre che i propri figli gestiscano con altrettanto successo l'azienda, probabilità che si dimezza quando a gestirla saranno, dopo i figli, i nipoti. Purtroppo l'imprenditore italiano ha una visione ancora troppo personalistica dell'azienda e tende ad ignorare o, quantomeno, a sottovalutare le considerazioni sopra esposte.

Quindi, l'imprenditore deve attentamente valutare le capacità ed il desiderio dei figli, o degli altri parenti più stretti, a proseguire nell'attività imprenditoriale, cercando di evitare di commettere errori, anche in buona fede, che, nel tentativo di dare un'equa ripartizione del proprio patrimonio, creino in concreto i presupposti per una cattiva gestione delle imprese stesse.

Analizzeremo, quindi, di seguito le soluzioni che attualmente possono

essere percorse nei vari casi in cui, comunque, la volontà dell'imprenditore sia quella di trasmettere la propria azienda ai propri discendenti. Al riguardo, è giusto sottolineare che il legislatore italiano si è dimostrato attento a queste problematiche, introducendo nell'ultimo ventennio soluzioni innovative sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello fiscale.

Pensiamo soprattutto all'introduzione nel nostro ordinamento del c.d. "PATTO DI FAMIGLIA" e nella disciplina fiscale agevolativa che favorisce il passaggio dell'impresa a coniuge e discendenti che si impegnano a proseguire nell'attività per almeno cinque anni; di ciò parleremo più avanti.

Sicuramente molto si può e si deve ancora fare, ma è anche vero che qualcosa è stato fatto.

E' ancora da premettere che per passaggio generazionale dell'impresa si intendono tutte quelle operazioni che il titolare pone in essere per garantire la successione nell'esercizio dell'impresa, successione che può avvenire sia con un atto inter vivos, sia con un atto mortis causa.

Operazioni che debbono avere, come detto, due finalità fra loro a volte contrapposte: da un lato garantire la prosecuzione dell'attività dell'impresa, assicurando alla stessa una gestione e una conduzione economicamente valida e produttiva, dall'altro garantire tutti i propri successori.

In particolare, verranno analizzate le forme tipiche per consentire questo passaggio generazionale per atto inter vivos a titolo gratuito: patto di famiglia, donazione e trust.

Il patto di famiglia

Il patto di famiglia è oggi l'opportunità più interessante che il legislatore ha concesso all'imprenditore per effettuare il passaggio generazionale della propria impresa a favore dei

propri discendenti.

E' bene ricordare che questa figura giuridica è stata introdotta nel nostro ordinamento in tempi relativamente recenti con la legge 28 febbraio 2006 n.ro 55. In particolare, questa figura giuridica riconosce anche nel nostro ordinamento, pur se in forma parziale, la possibilità per un soggetto di disporre in vita, in via patrizia, di una parte del proprio patrimonio in vista della propria, futura, successione.

La nozione di "Patto di famiglia", come dettata dall'articolo 768-bis, è la seguente: "È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti."

Quindi, non è un istituto di carattere generale, ma è limitato al solo caso in cui il disponente sia un imprenditore; inoltre, beneficiario non può essere un qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, ma soltanto il discendente dell'imprenditore.

Ancora, con riferimento alla forma, l'articolo 768-ter prevede, a pena di nullità, che il contratto debba essere concluso per atto pub-

blico notarile; il successivo articolo 768-quater richiede che al contratto debbano partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari, ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Questo perché, al fine di assicurare stabilità al patto stesso, gli assegnatari dell'azienda, o delle partecipazioni societarie, devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, cioè tutti i potenziali legittimari, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.



Anche se è espressamente previsto che detti soggetti possano rinunciare, in tutto od in parte, al loro diritto alla liquidazione, è evidente che questa previsione costituisce al tempo stesso sia la forza, sia la debolezza del patto di famiglia. Se, infatti, c'è accordo fra i potenziali legittimari, il disponente ed

i beneficiari il patto di famiglia darà stabilità e certezza alla successione nell'impresa, con un esborso economico a carico dei beneficiari che sarà accettato dagli stessi e quindi, presumibilmente, compatibile con le loro effettive possibilità economiche.

Ma, se non vi fosse questo accordo, la mancata partecipazione anche di uno solo di tutti i potenziali legittimari impedirebbe la stipula del patto di famiglia.

I diritti dei legittimari

Si diceva che il patto di famiglia assicura stabilità alla trasmissione dell'azienda e/o della partecipazioni societarie perché quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Al di fuori del patto di fami-

glia, infatti, le norme della legge italiana limitano notevolmente la possibilità di disporre dei propri beni, sia con atto fra vivi (donazione) sia con atto mortis causa (testamento), in quanto l'articolo 536 codice civile attribuisce ad alcuni soggetti il diritto di conseguire comunque una quota di eredità, anche contro la volontà del donante o del testatore: in particolare, tale articolo individua in via esclusiva i soggetti (c.d. legittimari) a favore dei quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione. Essi sono il coniuge, i figli (legittimi, naturali ecc.) gli ascendenti legittimi. Secondo la comune interpretazione, inoltre, tutti i discendenti sono legittimari secondo i principi della rappresentazione (articoli 470 e seg.). Infine, con la legge 76/2016 che regola le unioni civili fra persone dello stesso sesso, anche le parti dell'unione civile hanno gli stessi diritti successori del coniuge ed, in particolare, la qualifica di legittimari.

Il diritto alla legittima è reso particolarmente forte dall'azione concessa ai legittimari di reintegrare la quota loro spettante agendo in riduzione delle disposizioni testamentarie, nonché delle donazioni lesive dei loro diritti (articoli 553 e seguenti): in particolare, l'articolo 557 sancisce che i soggetti legittimati a chiedere la riduzione sono unicamente i legittimari ed i loro eredi o aventi causa e che essi non possono rinunciare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

Pertanto, le forme tradizionali di trasmissione del proprio patrimonio, individuabili nella donazione e nel testamento, cui può aggiungersi, l'utilizzo del trust in funzione successoria, non assicurano stabilità al passaggio generazionale, in

quanto, alla morte dell'imprenditore, i suoi legittimari che ritenessero di essere lesi nei loro diritti, potrebbero impugnare quanto stabilito dal defunto con conseguenze spesso devastanti, soprattutto se oggetto del contendere è un'azienda comunque organizzata.

La donazione

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, la donazione appare sicuramente meno stabile del patto di famiglia per il passaggio generazionale; tuttavia, in alcune ipotesi è l'unica strada percorribile. Pensiamo, soprattutto, al caso in cui non tutti i potenziali legittimari possano, o vogliano, intervenire al contratto: figli minorenni o che vivono lontano dall'Italia, coniuge con il quale i rapporti sono pessimi, ma con il quale non si è ancora perfezionata la procedura del divorzio, beneficiari che non rientrano nella categoria dei discendenti, come il coniuge, o la parte di un'unione civile, o i fratelli o nipoti ex fratre. In molte situazioni, pertanto, il passaggio generazionale a titolo gratuito deve passare attraverso la forma della donazione. L'articolo 769 codice civile definisce la donazione come il contratto con il quale un soggetto – il donante – arricchisce per spirito di liberalità (e cioè senza alcuna controprestazione) un altro soggetto – il donatario. Al contrario del patto di famiglia, quindi, è un contratto di portata generale, sia per i soggetti, sia per l'oggetto. E' evidente che, qualora oggetto della donazione siano aziende o partecipazioni sociali e il donante sia un imprenditore ed il donatario un suo discendente le analogie con il patto di famiglia sono notevoli, soprattutto sul piano fiscale e tributario; ma rimane la fondamentale differenza che, mentre il patto di famiglia è un contratto con il quale tutti i potenziali legitti-



mari regolano la futura successione del disponente, tuttora vivente, nei limiti sopra illustrati, la donazione rimane uno strumento con cui il donante dispone anticipatamente della propria futura successione, senza che i potenziali legittimari possano aderire a tale disposizione, anche qualora volessero farlo.

Aspetti fiscali

Passando all'aspetto del trattamento fiscale, in primo luogo è da ricordare che il patto di famiglia è ritenuto un negozio di natura liberale e, quindi, assimilato alla donazione; la stessa Agenzia delle Entrate ha affermato la riconducibilità delle attribuzioni conseguenti al patto di famiglia nell'ambito degli atti a titolo gratuito (circ. Ag. Ent. 22 gen. 2008/3/E). Il patto di famiglia verrà tassato, quindi, come una donazione, in tesi, in forza di quanto sopra detto, in linea retta, e, quindi con una aliquota del 4% e con una franchigia di euro 1.000.000,00 per ogni discendente. Inoltre, il d.lgs 346/1990 prevede il non assoggettamento all'imposta di donazione nei seguenti casi:

- oggetto del trasferimento a titolo gratuito deve essere o un'azienda, o un ramo d'azienda, ovvero una partecipazione societaria di controllo;
- beneficiari possono essere esclusivamente i discendenti ed il coniuge;
- il beneficiario deve obbligarsi a proseguire nell'attività dell'azienda, ovvero a non alienare le partecipazioni ricevute, per un periodo di almeno cinque anni dalla data dell'atto.

Come si vede, la norma fiscale, che si applica a tutti gli atti a titolo gratuito, non coincide esattamente con quanto previsto in tema di patto di famiglia: da un lato il coniuge, che non può essere beneficiario nel patto di famiglia, è ammesso a godere

dell'agevolazione, dall'altro il trasferimento di partecipazioni societarie è agevolato solo se costituisce il pacchetto di controllo.

Fatta comunque questa precisazione, è da osservare che, ricorrendone i presupposti, l'agevolazione è applicabile, per espressa previsione legislativa, anche ai patti di famiglia; in questo caso, il non assoggettamento ad imposta del patto comporta la totale gratuità fiscale del patto stesso e la non erosione della franchigia che spetta al beneficiario.

E' opportuno, infine, ricordare che nel caso di donazione, in mancanza dei presupposti suddetti, sarà applicabile la normale imposta.

Nelle imposte sui redditi, per la donazione di azienda è previsto un regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'art. 58, 1 c., Tuir, che si concretizza non in una esenzione da imposta, ma solo in un rinvio dell'imposta; analoga considerazione vale nel caso di trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni societarie non detenute nell'esercizio di impresa.

Trust

In estrema sintesi, con il Trust il disponente ("settlor") trasferisce la proprietà di determinati suoi beni al "trustee" che deve gestirli per raggiungere lo scopo indicato dal disponente.

Come si vede, il Trust è istituto di carattere molto generale, che può avere molteplici contenuti.

E' subito da affermare che i principi in materia di successione sopra esposti sono applicabili anche qualora l'imprenditore volesse utilizzare lo strumento del Trust per regolare la propria futura successione. Infatti, anche se il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento fin dal 1992 l'istituto del Trust con il recepimento della Convenzione dell'Aja del 1985, ed anche se la Convenzione prevede che il Trust

sia regolato dalla legge scelta dal costituente, sono fatte comunque salve le norme inderogabili dell'ordinamento interno italiano, soprattutto in materia di successione necessaria.

Il Trust, comunque, può essere utile per poter suddividere il proprio patrimonio a favore dei familiari o di quei soggetti ritenuti idonei a proseguire nell'attività dell'impresa, imponendo, con una certa facilità, limiti o diritti. L'esempio tipico è quello del genitore di un figlio disabile che affida un determinato patrimonio al trustee affinché il reddito di questi beni sia destinato al pagamento delle spese di assistenza del figlio. E' bene ricordare che il ricorso al Trust va fatto con estrema cura ed attenzione per i seguenti motivi:

- come già detto, nel caso di passaggio generazionale dell'impresa, il ricorso al Trust non può eludere le norme inderogabili a tutela dei diritti dei legittimari;
- il trustee, cioè il soggetto al quale il disponente trasferisce i propri beni, diviene proprietario di questi beni, anche se gli stessi costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio personale del trustee;
- poiché manca una legge italiana che disciplina l'istituto nei vari aspetti, il disponente per regolare il Trust deve fare riferimento ad una legge straniera, spesso di non facile interpretazione.

Il consiglio, quindi, è quello di ricorrere a questo strumento con estrema cautela e solo quando vi siano situazioni difficilmente risolvibili con gli strumenti più tipici del nostro ordinamento, avvalendosi in ogni caso di professionisti esperti della materia sia per la regolamentazione sostanziale del Trust sia per la corretta soluzione delle problematiche fiscali.

Luigi Grasso Biondi
Notaio in Brescia